



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRA
IL GIUDICE DI PACE
Dr.ssa Antonella Giugliano

SENT. N. 4251/21
R.G. 7926/20
CRON. 12568/21
REP.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza, iscritta al numero R.G.N. 7926/20 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del 24.9.2021, promossa:

DA

██████████ nato a Napoli il ██████████ (C.F.: ██████████), residente in Sant'Anastasia (NA) alla ██████████, elett.te domiciliato in Cercola (NA) alla Via Europa n. 29, presso lo studio dell'Avv. Luca Saggese (SGGLCU84C20C495D), dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti. PEC ██████████

-ATTORE -

CONTRO

██████████ C.F./P.IVA ██████████, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in ██████████ s/o l'Aeroporto di Malpensa snc-

-CONVENUTA CONTUMACE-

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.

CONCLUSIONI

Come da atti e da verbale di udienza del 24.9.2021.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione della norma dettata dall'articolo 132 c.p.c.

Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della società ██████████ Airline ██████████, ritualmente citata, ma non costituitasi in giudizio.

Ciò posto, rileva osservare che sono da ritenere sussistenti la rispettiva *legitimatio ad causam* delle parti (condizione dell'azione), nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (questione di merito).

L'attore ha chiesto di essere risarcito dei danni subiti per la cancellazione del volo N. K12VVDS del 08/07/2020, Napoli-Olbia e del volo di ritorno Olbia-Napoli del 13/07/2020. In tema di responsabilità e risarcimento danni derivanti da trasporto aereo, la disciplina internazionale è dettata dalla Convenzione di Montréal del 1999 sottoscritta dalla Comunità europea il 9.12.1999 e approvata con decisione del Consiglio 5.4.2011, 2001/539/CE. Accanto alla normativa internazionale, in ambito europeo, è in vigore il Regolamento CE 261/2004. Tale provvedimento ha istituito una vera e propria "Carta dei diritti del passeggero", relativa ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario o da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario quando la compagnia aerea è comunitaria.

Ciò chiarito, alla fattispecie in esame si applica il Regolamento CE 261/2004.

Il regolamento, in particolare, enuncia i diritti dei passeggeri nei casi di cancellazione, negato imbarco, ritardo prolungato dei voli e nelle ipotesi di smarrimento dei bagagli prevedendo a carico delle compagnie aeree obblighi di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria e collocamento su altri voli.

Per i casi di negato imbarco e cancellazione del volo, inoltre, è espressamente prevista, dal Regolamento CE 261/2004 art. 7, la compensazione pecuniaria. Tale normativa prevede, infatti, che, in tali circostanze, al passeggero (oltre al rimborso del biglietto, alla collocazione su altro volo e all'assistenza specifica) spetti una compensazione pecuniaria il cui ammontare, in caso di voli pari o superiori a 3500 Km, è pari ad € 600,00 e in caso di voli con una tratta fino a 1500 Km (quale quello Napoli/Olbia) è pari ad € 250,00.

Nel regolamento si specifica, altresì, che la compagnia può ridurre l'ammontare della partecipazione del 50% se il volo alternativo ha un orario di arrivo non superiore alle 2 ore (per i voli fino a 1500 Km), 3 ore (per i voli tra 1500 e 3500 Km) o 4 ore (per i voli oltre 3500 Km) rispetto al volo originariamente prenotato.

L'art. 7 prosegue spiegando che, nel caso di cancellazione del volo, la compensazione pecuniaria è concessa ai passeggeri a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due

settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

Nei "considerando" del Regolamento CE 261/2004 (n. 22) e all'art. 12 si specifica, altresì, che tale normativa non preclude il diritto del passeggero di agire per il risarcimento degli ulteriori danni patiti dinanzi alle competenti sedi giurisdizionali (cfr. ex multis Tribunale di Palermo, 16.1.2013, laddove si afferma che: "In caso di cancellazione del volo e/o ritardo prolungato superiore a tre ore spettano al passeggero, cumulativamente, gli strumenti di tutela previsti dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, ossia l'assistenza ex artt. 8 e 9, la compensazione pecuniaria ex art. 7 e l'eventuale risarcimento complementare").

Nel caso di specie, l'attore ha provato che il volo N. EJU4819 è stato cancellato.

In particolare, la documentazione versata in atti presidia, senza tema di smentita, quanto affermato da parte attrice.

In definitiva, [REDACTED] ha diritto al riconoscimento della compensazione pecuniaria nella misura di € 375,94.

L'indicato importo è liquidato al valore attuale e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria.

Sulla detta somma sono dovuti gli interessi da lucro cessante nella misura del 2%, calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità bensì sulle somme devalutate, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto e rivalutate anno per anno a partire dalla domanda fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale, da calcolare, sulle somme liquidate all'attualità, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella della estinzione dell'obbligazione risarcitoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, Dr.ssa Antonella Giugliano, definitivamente pronunciando sulla domanda di [redacted] ogni altra istanza od eccezione disattese, così provvede:

- 1) Dichiaro la contumacia della società [redacted] Airline [redacted] in persona del l.r.p.t.;
- 2) Accoglie la domanda, e, per l'effetto, condanna la società [redacted] Airline [redacted], in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma, all'attualità, di Euro =375.94=, oltre agli interessi, calcolati come in motivazione;
- 3) Condanna la società [redacted] Airline [redacted] in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro = [redacted] = di cui Euro = [redacted] =, per spese ed Euro = [redacted] = per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura di legge ed oltre IVA e C.p.a. se dovute e giustificate, con attribuzione all'Avv. Luca Saggese, dichiaratosi antistatario ex art.93 c.p.c.;

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso il 24 settembre 2021

Il Giudice di Pace

Dr.ssa Antonella Giugliano

IL CANCELLIERE
Michela [redacted] 050

